

ALLEGATO 4 – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, **prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o**, qualora non prevista, **di ciascun contratto assicurativo**, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Dati dell'intermediario

Cognome e nome		
Sezione RUI	Numero RUI	Data iscrizione RUI
Indirizzo		
Città	CAP	Prov.
Telefono	Cellulare	
Email	PEC	
Nella qualità di		
ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:		
dott. ALFREDO MITIDIERI Via Cicolella 8/b 73100 – Lecce		
B000493838 – 20/01/2017 cell. 3492507632 - info@studiomitidieri.it - alfredo.mitidieri@pec.it		

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

- a) L'attività dell'intermediario viene svolta su incarico del cliente
- b) Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012	
Sezione RUI	Numero RUI
Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente)	

- c) Dati del Broker per il quale l'intermediario iscritto in sezione E svolge l'attività:
dott. ALFREDO MITIDIERI Via Cicolella 8/b 73100 – Lecce
B000493838 – 20/01/2017
cell. 3492507632 - info@studiomitidieri.it - alfredo.mitidieri@pec.it

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'intermediario dichiara che: *(sbarrare l'opzione ricorrente)*

- a) Fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del CAP, ovvero una raccomandazione personalizzata.
- b) Fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza.

- c) Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP
- d) Propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta da dott. ALFREDO MITIDIERI per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- Onorario corrisposto direttamente dal cliente;
- Commissione inclusa nel premio assicurativo;
- Altra tipologia di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dall'intermediazione effettuata
- Combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Nel caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso è pari a Euro

Avvertenza: In caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Rui, l'informativa relativa alle remunerazioni è relativa ai compensi percepiti complessivamente dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Per i contratti RC Auto, in attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008, viene allegata una tabella nella quale sono specificati i livelli **provvisoriamente riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione**.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

Sezione IV – Informazioni relative al pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi l'intermediario dichiara che :

i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimento o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

ovvero

Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fidejussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contatti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue:

- con l'Impresa
- Accordo di pagamento del premio:

Avvertenza: Qualora l'intermediario non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

dott. ALFREDO MITIDIERI